UN ARTICOLO

DELLA CRONACA GENERALE

DI LORETO.

CIVITANOVA-MARCHE 1868, TIP. NATALUCCI.

IL CRONISTA A CHI LEGGE

Sembrerà strano, che fra tanti articoli che possono formare la Cronaca generale di Loreto, siasi scelto questo per metterlo alla luce del pubblico, onde ciascuno che legge sia, sull'argomento che trattasi, al caso di pronunciare il suo imparziale giudizio. Ma cesserà la maraviglia se riflettasi, che parlandosi nel presente articolo di una vertenza che si agita da oltre sette anni fra l'Amministrazione del Santuario e il Capitolo della insigne Basilica; ed essendosi fatto correr voce, anzi dato alle stampe essere i preti, che compongono quel Clero, irrequieti, cupidi di litigj, incontentabili ed ostinati, da non cedere a qualsiasi condizione o proposta ragionevole, il sottoporsi al pubblico giudizio addiveniva necessità per la parte accusata onde giustificarsi. Chi legge vedrà da qual canto stia la ragione e da quale il torto, ove la pieghevolezza ed ove l'ostinazione; e perciò senza aggiunger più parola, ecco l' articolo della Cronaca che con la massima semplicità si esprime come siegue.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/unarticolodellac00cath

ARTICOLO

COME SIA STATO TRATTATO IL CAPITOLO E CLERO DI LORETO

DALL' AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO

dall' Ottobre del 1860 fino ad oggi.

1. « Fin dal 5 Ottobre del 1860 fù sospesa improvvisamente al Capitolo e Clero Loretano la distribuzione del vino giornaliero, che riceveva unitamente a 32 oncie di pane, e come limosina di Messe applicate annualmente da ciascun Corale in numero di 183 per soddisfare gli obblighi del Santuario, e come compenso di molti diritti de' quali si spogliò il Capitolo e Clero con la cessione in vantaggio del Santuario di tutti i Legati già esistenti e dei futuri che poteano loro sopravvenire. Il patto solenne fra l' Amministrazione ed i Corali, rilevasi da un pubblico Istromento rogato sin dal 27 Marzo 1623 in atti De-Rubeis, onde per oltre 200 anni fu rispettato da tutti i Governi; e se fu qualche volta sostituito al pane ed al vino il danaro, ciò avvenne temporaneamente e col consenso d' ambe le parti, come al concordato fisso ed approvato li 23 Novembre 1811 sotto la dominazione del primo regno d' Italia, senza che i Corali avessero a patire il minimo scapito, perchè il genere veniva pagato al prezzo della piazza come in quei tempi correva. »

2. « Il Capitolo mal soddisfatto della determinazione di sospendere la distribuzione del vino, perchè gli si voleva pagare con soli scudi 3 per ogni soma Loretana (prezzo per metà inferiore a quello corrente)

protestò nel giorno stesso a voce e senza strepito, reclamando col mezzo de' suoi Deputati all' Amministrazione provvisoria. La risposta si fù, che la misura sarebbe temporanea, con l' assicurazione che al più presto possibile si sarebbe tutto accomodato, giacchè non s' intendeva affatto di ledere i diritti del Capitolo i quali anzi si riconoscevano incontestabili. »

3. « Intanto i mesi trascorrevano inutilmente ad onta che il Capitolo reiterasse e a voce ed in iscritto i suoi reclami all'Amministrazione del Santuario. Volgeva al suo termine anche l' anno 1861 quando il Capitolo sempre più risentendosi del gravissimo danno che soffriva per non aver ricevuto neppure la metà del prezzo del vino, scrisse in data del 23 Novembre all' Amministratore provvisorio per la reintegrazione de' suoi diritti. Questi rispose con lettera del 3 Decembre 1861 N.° 242 che riconosceva i diritti del Capitolo; ma essendo egli precario, non poteva dare alcuna disposizione, il che si effettuerebbe dal nuovo Amministratore stabile che doveva venire quanto prima.

Passarono altri due mesi, e non si vedeva il nuovo Amministratore. Frattanto cresceva a dismisura il danno de'Corali, anche per la ragione che molti di essi pel passato erano soliti vendere la metà del vino somministrato giornalmente, e in tal modo sopperivano alle scarse prebende che non sono sufficienti al decoroso mantenimento di ciascun individuo.

È da premettersi che nello spirare del Giugno 1861 i Capitolari si avvidero che l' Amministrazione di S. Casa avea posto in vendita pubblicamente il Vino delle sue Cantine, quandochè uno de' motivi principali per cui decretò di sospendere il Vino al Capitolo nel 4 Ottobre 1860 fù quello della deficienza di detto genere. Il Capitolo subito reclamò col mezzo de' suoi Deputati; ma che cosa ottenne?... Ricevette lusinghiere promesse dall' Amministrazione provvisoria, le quali non mai si verificarono. »

4. « Finalmente l' Amministratore fisso fù nominato nella persona del Sig. conte Niccola Fanelli Tomasi di Ancona, il quale giunse in Loreto nel Febbrajo del 1862. Siffatta notizia fù accolta con soddisfazione dal Capitolo e Clero, perchè teneva per fermo che l' Amministrazione mettendo sotto nuova disamina il solenne istromento del 1623, aprirebbe gli occhi, restituirebbe ogni diritto a chi era stato tolto, e compenserebbe lo scapito che nel periodo di 16 mesi avea ogni individuo ricevuto. Questo raggio di speranza però fù come il lampo, che

precede il tuono e che viene poi seguito da una gragnuola devastatrice. Da quest'epoca cominciano i guai del Capitolo e Clero Loretano, che seppe sofferire e resistere legalmente senz'avvilirsi in faccia ad una contraddizione continua che gli oppose l' Amministrazione del Santuario senza tregua, e a tal segno, che si attaccarono eziandio altri diritti capitolari come si vedrà in appresso. Sembrerà incredibile quello che si è per dire; ma qui non si espone che la nuda, e genuina verità. »

5. « Il Capitolo adunque, dopo aver reclamato per altri 16 mesi presso il suddetto Amministratore ond' essere reintegrato nel suo diritto della percezione giornaliera del vino, ed aver ricevuto o a voce o in iscritto, come può rilevarsi dal carteggio prodotto nei Tribunali, ora una risposta evasiva con frasi come suol dirsi a vapore, ora diversi progetti di cangiare il genere in denaro (siccome quello del Consiglio di Amministrazione del 3 Decembre 1863) e che andavano sempre in fumo per le intollerabili condizioni, ed ora promesse che non mai si realizzavano, finalmente non potendo più durare tanto strapazzo si decide col primo Luglio 1863 a rifiutare i 3 scudi romani per ogni soma di vino, sperando che per questo atto deciso l' Amministrazione si ridurrebbe a migliore consiglio e riconoscerebbe col fatto il diritto altrui. Frattanto aborrendo il Capitolo da ogni lite, e desiderando pacificamente ottenere ciò che gli si competeva, inviava in sul finire del Luglio 1863 i suoi deputati all'Emo Cardinal Vescovo di Senigallia Lucciardi, affinchè come genovese e perciò nato suddito Sardo, indicasse persona influente a cui volgersi, e ciò che far si poteva, perchè l' Amministrazione del Santuario fosse costretta da superiore autorità restituire ai Corali ciò che avea loro arbitrariamente tolto. Il buon Cardinale accoglie amorevolmente i deputati, e penetrato dalle loro ragioni, li consiglia a mettersi in relazione con un Personaggio di molto valore ed integerrimo, il quale ben conoscendo l'onorevole Abbate Vacchetta Economo generale de' Beni ecclesiastici in Torino, lo avrebbe impegnato a favore del Capitolo e Clero di Loreto con la fiducia, che i Ricorrenti avrebbero poi per tal mezzo pacificamente ottenuto l' intento desiderato. Così fù fatto: ma l' onorevole Abbate Vacchetta nel punto che riconosceva il buon diritto del Capitolo, si dichiarava impotente a giovarlo, e perciò con lettera dell' 8 Novembre 1863 lo consigliava a vedere la sua ragione nei tribunali. Tuttociò si è detto, affinchè si conosca quanto siasi dal Capitolo adoperato per evitare il danno e la noja di un lungo litigio,

e specialmente per non deviare da quella mitezza che si addice al carattere Sacerdotale.

6. Trascinato pertanto a capelli, come suol dirsi, eccolo nella dura necessità di ricorrere a quel mezzo stesso che avea con tanta cura cercato di schivare. E per dare incominciamento, scelti già due Deputati che sopraintendessero (nel caso) alla lite, nelle persone di D. Francesco Borioni e D. Filippo Castellani, l'uno primicerio e l'altro canonico della Basilica, congregatosi legalmente il Capitolo, col successivo intervento ed assenso dei Deputati del Clero, nel giorno 30 Decembre 1863 venne autorizzato il Sindaco Capitolare D. Cesare canonico Acquacotta a rappresentare in giudizio, come sua attribuzione, il Capitolo e Clero; e nel tempo stesso fu incaricato il segretario Capitolare D. Antonio canonico Rossini di scrivere preventivamente all' Amministrazione (il che risulta dalla lettera in data dello stesso giorno) « che i singoli componenti il Capitolo e Clero col giorno 1 Gennajo 1864 manderebbero a prendere la solita distribuzione di vino da notarsi secondo il solito nelle taglie rispettive che furono sempre da essi possedute. » Ciò determinavasi per consiglio del chiarissimo avvocato Bernardo Mengozzi a cui si affidarono i componenti il Capitolo e Clero. Egli riteneva indispensabile questo atto per essere positivamente assicurati che si niegava il vino ai Corali, dovendosi su tale diniego basare la causa, se mai avesse ad intentarsi. L' Amministrazione allora si avvide, che il Capitolo faceva da senno, e che il concorso di tanti servi nell' ora stessa sarebbe stato una pubblica dimostrazione. Ad evitare pertanto qualunque rumore per parte dei cittadini, che conoscevano e riprovavano la prepotenza fatta al Capitolo, e molti ne aveano interesse personale, convivendo quasi tutti i Corali con le proprie famiglie, si fece sollecita a rispondere con lettera del 31 Decembre nei seguenti termini, cioè: » Che avendo cessato da tre anni e più il Reverendissimo Capitolo di » percepire il vino in natura, contro questo fatto, che costituisce una » interruzione certamente non precaria, nè breve, non potrebbe ammettersi ch' esso rientrasse d' improvviso, verso un diniego permanente dell' Amministrazione di S. Casa, nella percezione effettiva » del genere sotto colore di una pretesa continuazione di esercizio » de' proprii diritti. Che se questi esistono, ed hanno quel valore, che » il Reverendissimo Capitolo ha interesse di credere, *resta libero ad* » *esso di farli valere per le vie legali.* »

E qui il Cronista dal semplice tenore e concetto della lettera succitata, trae due necessarie e legittime conseguenze: 1.° Che tutte le promesse fatte al Capitolo di accomodamento per parte dell' Amministratore non furono che finzioni: 2.° Che la lite veniva sostanzialmente promossa dall'Amministrazione e non dal Capitolo, il quale fù costretto a sobbarcarvisi per sostenere il suo diritto con immensi sacrifizii, dopo avere esaurito ogni altro mezzo conciliativo.

7. « Dietro la succennata risposta dell'Amministrazione, il Capitolo si risolvette citarla; e questo primo atto compilatosi dal sullodato Sig. Mengozzi venne affidato all' onorevole Sig. Giorgio Schelini Procuratore in Ancona per farlo intimare, come fù intimato li 28 Gennajo 1864.

Per un momento sembrò, che la violenza volesse trionfare sopra la ragione e sopra il diritto; perocchè il tribunale di Circondario di Ancona con sentenza del giorno 7 Settembre dell'anno suddetto dava la causa vinta all' Amministrazione, condannando a tutte le spese di giudizio il Capitolo. È certo, che se tutti i giudici degli altri tribunali, a cui fiduciosamente poscia si rivolsero i Corali, fossero stati del conio di quelli del tribunale di Circondario in quel turno, aveasi tutta ragione di temere pel trionfo della giustizia e del diritto. Ad ossequio però della verità qui è d' uopo affermare, che in appresso tutti i tribunali che sentenziarono sù tale controversia, furono integerrimi e resero al Capitolo piena giustizia, fissando il loro giudizio sulla verità e sul diritto, e non sulle prevenzioni. Ciò sia detto per amore del vero e in lode dei Tribunali e delle regie Corti del regno. »

8. « E tornando a bomba (come direbbero i Toscani) il Capitolo non quietossi alla prima contraria sentenza e decise appellarsi. Scelto un perito difensore nella persona del chiarissimo avvocato Pietro Pellegrini di Macerata, la causa fù portata innanzi alla R. Corte di appello che parimente risiedeva in Ancona. Quegli eccellentissimi Consiglieri imparziali, luminari della Giurisprudenza, dopo aver accuratamente esaminato il succitato istromento del 1623, che legava l' Amministrazione ed i Corali, ponderate tutte le ragioni *pro e contra*, ed udita la magnifica difesa dell' Avvocato e l'opinamento succoso e stringente del Sig. Trompèo regio procuratore, cancellava la sentenza del tribunale di circondario, decideva in favore del Capitolo e Clero, obbligando l' Amministrazione a consegnare a ciascuno de' Corali entro giorni 30 tanto vino, quanto essi aver ne dovevano dal giorno in cui fù promossa la lite, e condannava la stessa Amministrazione ai danni derivati

al Capitolo e Clero per la mancata prestazione del vino dal giorno della mossa lite, da liquidarsi in congrua e separata sede di giudizio. Riservava inoltre al suddetto Capitolo e Clero il diritto a quella quantità di vino riferibile al tempo decorso dal giorno 5 Ottobre 1860 fino al giorno dell' incominciamento della lite, ed ogni altro diritto che potesse competergli per altri titoli, da sperimentarsi se, come e avanti chi di ragione. Condannava infine la stess' Amministrazione al rimborso di tutte le spese del giudizio già liquidate sì di primo, che di secondo grado. »

9. « Questa sentenza emanata li 18 Febbrajo 1865 scosse l' Amministrazione, perchè teneva per fermo di vincere come nel primo giudizio, e l' accese di sdegno contro il Capitolo e Clero in guisa, che d' ora in poi si vedrà porre tutto il suo studio a vessarlo in ogni maniera nella esecuzione della sentenza, e cercare ogni via, anche fuori della questione, per sottrar loro que' diritti che da secoli aveano goduto. Ed infatti l' Amministrazione dovea consegnare a ciascun Corale in forza della succitata sentenza circa 13 some di vino. Scrisse che era pronta; ma dentro soli otto giorni, passati i quali, non avrebbe più guarentito la qualità del genere. Qui s' immagini l' imbarazzo della più parte de' Corali che non avevano vasi ove riporlo: furono costretti venderlo in furia agli spacciatori con molto scapito, non avendo avuto l' Amministrazione la compiacenza di tenerlo per breve tempo nelle sue cantine, ove le botti erano vuote nella massima parte, senza pur considerare, che i Corali in quelle giornate che precedevano la Pasqua erano occupatissimi nelle sacre funzioni. Quindi fece insorgere la questione sul pagamento del dazio che il Municipio aveva imposto sul vino, proprio in quei giorni, senza riflettere, che si restituiva parte degli arretrati (contro ogni ragione negati per oltre due anni) i quali non erano soggetti a quel balzello. Anche in questo l'Amministrazione si ebbe torto, e le fu d' uopo pagare. »

10. « La sentenza uscita allora dalla R. Corte di appello in favore del Capitolo e Clero di Loreto, è così ragionata e lumeggiata da documenti irrefragabili e da saggie osservazioni, che in leggendola, chiunque non è privo del bene dell' intelletto, non solo vede, ma tocca con mano il torto dell' Amministrazione del Santuario. Pareva adunque che la parte soccombente dovesse quietarsi a quel giudizio, e per non gravare il pio patrimonio di maggiori spese, e per non tribolare di vantaggio tanti poveri sacerdoti, che sobbarcandosi giornalmente ad una pesante officiatura, colle loro fatiche accrescono il lustro della

insigne Basilica con ammirazione dei pellegrini che vi concorrono. Oh non si speri neppure tanta ragionevolezza! L' Amministratore infatti pensò subito volgersi, come si volse, li 20 Giugno 1865 alla R. Corte suprema di Cassazione per l' annullamento della sentenza di Appello. Per amore del vero però qui convien dire, che forse il rimorso nel cuore di Lui come cagione di tanti danni e del Santuario e dell' innocuo Capitolo e Clero, parve per un' istante avesse un qualche effetto. Infatti all'improviso sembrò volesse tutto conciliare per mezzo di una transazione; ed il Capitolo a troncare ogni questione aveva condisceso, disposto a sacrificare molto i suoi interessi, tanto circa ai danni sofferti, che agli arretrati. Ciò stabilivasi nel Martedì della settimana santa dell' anno 1866 frà l' Amministratore e i Deputati del Capitolo, e conchiudevasi che in un giorno della settimana che succede alla Pasqua, i Deputati sarebbero chiamati col loro Avvocato per accomodare e definir tutto e così recidere ogni ulteriore questione. Chi 'l crederebbe? la chiamata per parte dell'Amministratore ancora si sta attendendo, ed invece il Capitolo seppe, ch'Egli a tutt'uomo proseguiva a spingere la causa presso la R. Corte di Cassazione, ed inoltre si preparava all'Appello per annullare la sentenza emanata li 12 Gennaro 1866 dal tribunale civile relativa agli arretrati! Questo colpo si drizzava al Capitolo dietro le spalle, ed offeriva un nuovo argomento della buona fede dell' Amministratore e dello spirito conciliativo che lo animava! Era ciò un danno pel Santuario esponendolo a nuove spese e più esorbitanti; ma questa triste idea veniva forse rinfrancata da altre più confortanti; ed erano, la speranza di vincere tanto in Cassazione per la causa in merito, quanto in Appello per la causa degli arretrati; e quindi il nuovo danno e lo strapazzo di tutti e singoli membri del Capitolo e Clero col temporeggiare. »

11. « E mentre dalle due parti contendenti si stanno preparando e documenti e difese in senso diverso da presentarsi a quella suprema R. Corte, sarà bene sia conosciuto il contegno dell' Amministratore verso i Corali che sembra facesse quasi segno delle sue ire. Non puossi immaginare quanto Egli si limasse il cranio onde frastagliare per ogni parte il loro reddito. Si frugarono e si frugano tuttora antiche memorie, si rovistano vecchie scritture e pergamene nell' archivio, s' interpretano a capriccio le leggi passate e presenti, purchè restino colpiti da quelle gl' invisi avversari, e tutto si adopera per recar loro un qualche danno o dispiacere. Puossi dire senza esagerazione, che quasi al rinnovarsi di ogni mese, il Capitolo e Clero riceve dall' Ammini-

stratore una qualche amarezza come fosse un ordinario stipendio! E qui veggasi in breve e come in un quadro ciò che sà fare chi ha il potere in mano di recar nocumento contro chi ha preso di mira per colpirlo. Fin dal 1861 dall' Amministrazione provvisoria fù tolta al Capitolo e Clero l' annua distribuzione del sale che già somministravasi da oltre 300 anni. Era un dono, era una gratificazione è vero; ma sembrava si dovesse rispettare, e perchè tutti i passati Governi lo rispettarono, in frà i quali il primo italico, come risulta dal suddetto Concordato del 23 Novembre 1811; e perchè era ben vecchio di età contando oltre tre secoli, che nei tempi andati formavano prescrizione, da cui poi si originava il diritto. Chi 'l crederebbe? I buoni Corali soffrirono in pace anche questa sottrazione! Sopravvenne l' Amministratore stabile, e lungi dal disapprovare ciò che fece l'Amministrazione provvisoria riguardo alla distribuzione del sale e del vino, come si disse, con vivo zelo da esercitarsi in cose migliori, si avvede, rovistando l' archivio, che i beni della illustre famiglia Altemps sono goduti in Roma dalla S. Congregazione Loretana. Egli adoperando colla facoltà di Sommo Pontefice, cancella tutte le Messe di *requie* che da circa tre secoli si cantavano in coro in suffragio dei defunti di quella nobile famiglia con l' assistenza del Capitolo e Clero, e con queste sopprime ancora di sua autorità uno sterminato numero di Messe basse che si dovevano applicare, pigliandosela nella sua stizza coi vivi e coi defonti. S' immagina egli essere troppo lusso la distribuzione delle palme lavorate, che sino ab antico si dispensano ai Corali nella domenica di questo nome, ed a quelle sostituisce fin dal 1866 rozzi rami di olivo, dichiarando con lettera del 31 Gennajo 1867, forse con buona fede e con santa semplicità; altrimenti sarebbe uno zelo iscariotico, » che quel lusso inutile nei rami di olivo mal corrisponde alla sem- » plicità delle palme, onde fù accolto Nostro Signore in Gerusalemme, » e di cui vuol celebrarsi la commemorazione. » Se rifletteva però il pio Amministratore, che quella festosa accoglienza fù improvvisa e che nell' atto medesimo le turbe tagliavano i rami degli alberi, sparirà l'obbiezione; perocchè quel popolo, se avesse avuto tempo, pieno di santo entusiasmo com' era, avrebbe forse anco infiorate le palme per fargli più onore, giungendo perfino, come dice il Vangelo a spandere nel suolo le loro vestimenta, onde neppur l' asino che portava il Redentore toccasse con le sue zampe il nudo terreno.

Si persuade esser troppo spreco la distribuzione della doppia candela nel giorno della Purificazione a quei sacerdoti che stanno in

funzione, e subito toglie loro di sua autorità siffatta largizione antichissima che chiama abuso. Ma passiamo a cose più rilevanti. »

12. « I divoti pellegrini che annualmente concorrono in gran numero a venerare questo insigne Santuario, lasciano sempre in una Cassa annessa alla fodera della S. Casa, ovvero alla Custodia, abbondanti e pingui limosine di Messe; e la massima parte di queste sono in moneta di oro e di argento e pochissime in carta, alla quale la Custodia non rende giammai il resto. Queste limosine si raccolgono spesso dentro l'anno dall'Amministratore che le incassa; e quindi forma un ruolo delle Messe che devono giornalmente applicarsi nella Basilica con la limosina sinodale di soldi sedici indistintamente. A tutti sembrerà, che applicata la Messa, il Sacerdote riceva quella tenue limosina. Oh nol creda!... Per lo meno si pagheranno tutte le Messe applicate al cadere di ogni settimana.... Neppure! Al finire di ogni mese.... Nemanco! Passano talvolta i due ed anco i tre mesi, e le Messe non sono pagate, perchè forse l' Amministrazione eroga quelle limosine in altri usi; e non pagando, ha un nuovo mezzo per tormentare tanti poveri Corali e miseri Sacerdoti semplici che hanno bisogno per il sostentamento giornaliero di sè e delle famiglie con le quali convivono. A suggello poi di tale durezza, l' Amministratore nel giorno che gli piace soddisfare tante centinaja di Messe già da gran tempo applicate, trasmette ai Corali tanta carta - moneta, ad onta che riceva le pingui limosine per la più parte in moneta metallica, come si disse; onde il sacerdote non ha più neppure la tenue limosina sinodale per lo sconto che gli è duopo rimettere al Cambia-valute. E lo stesso a un dipresso avviene nel niegare le rate semestrali dei canonicati e dei beneficii corali. Queste sono posticipate, dimodochè si pagano quando essi hanno già compiuto sei mesi di servizio. Forse son pronti i denari alla scadenza? Oibò! Si fanno attendere anche due mesi, percui la più parte de' Corali che sono bisognosi, vengono costretti a trovar denari ad usura per vivere, pagando di frutto il 10 ed anche più per cento, il che forma la loro intera rovina. L'Amministratore si scusa con dire, che il ritardo a pagare deriva dalla morosità degli affittuarii che non son pronti a versar le corrisposte alla scadenza. Ma che importa al Capitolo e Clero del contratto di affitto ch' Egli fece di tutti i beni del Santuario, mentre lo conchiuse senza esserne interpellato, e stà in forse ed anzi pende più assai a credere che quel contratto sia stato più di rovina che di vantaggio all'Amministrazione, avendo poi la certezza, che riuscì di un danno evidentissimo alla Città? Un argomento a provare

ciò che qui si afferma si è che la Cassa dell'Amministrazione è quasi sempre vuota. Sembra incredibile, ma è un fatto, che pochi giorni addietro uno dei serventi di Messe, presentatosi al Cassiere per chiedere sole 2 Lire in conto del mese che già correva, mancando in quel giorno la sua famiglia del vitto necessario, n' ebbe in risposta, non poterlo compiacere, non essendovi in Cassa neppure *il becco di un centesimo!* Non potendo poi rivocarsi in dubbio, che l' Amministrazione fruisca il 5 per $^0/_0$ dagli affittuarii dopo la scadenza per tutto il tempo in cui si mostrano morosi, ognun si avvede, che dessa non avrebbe motivo di sollecitare i pagamenti per non danneggiarsi. Ma se tutti i Creditori dovessero piegarsi a questa ragione, per cui l' Amministrazione ritarda le paghe ai Corali, cesserebbe in un attimo la buona fede commerciale nel mondo. E qui facciamo sosta per ora riguardo alle vessazioni che non hanno un rapporto diretto con la grande vessazione della lite, e ci volgiamo di nuovo alla R. Corte di Cassazione, che stà per pronunziare la sua sentenza. »

13. « Il Capitolo aveva già rimesso a quella suprema Corte e la sentenza della R. Corte d'appello di Ancona, perchè esaminasse i *Considerando*, su i quali era basata la decisione di quei Consiglieri incorrotti, e i voti di alcuni celebri Avvocati di Roma, in fra i quali eravi quello, con altri opinamenti, del Ch. e peritissimo Monsig. Vecchiotti, canonico anch' egli della Basilica Loretana, che diffusero molta luce sulle più oscure difficoltà, e furono come base della detta sentenza; ed altre carte e documenti necessarii ed opportuni a meglio rischiarare la verità. Si era scelto per avvocato difensore S. E. il Sig. Commend. Saverio Veggezzi, e con esso l'onorevole Sig. Ottavio Lazzotti, ambedue versatissimi nella scienza legale; e perciò il Capitolo attendeva fiducioso quella suprema decisione. Nè la fiducia fu vana; perocchè quegli eccellentissimi e sapientissimi Consiglieri avendo il tutto accuratamente posto sotto disamina, ed udita la bella difesa del Veggezzi, non solo si restrinsero a giudicare sulla esatta osservanza delle formalità legali che si richieggono in ogni giudizio; ma vollero ancora addentrarsi nel merito della causa, e quasi filtrare nel fondo di ogni argomento che si era addotto in difesa da ambe le parti. Il risultato di tale studio profondo si fu, che la sentenza del R. Tribunale di Appello di Ancona in favore del Capitolo venne pienamente confermata a voti unanimi, e condannata l'Amministrazione del Santuario a tutte le spese di giudizio: e ciò accadeva agli 8 di Marzo del 1867.

14. « Non restava pertanto, che la decisione delle due Cause degli arretrati e dei danni che separatamente pendevano in Appello fino dall'Aprile 1866, avendo già il Capitolo ricevuto due sentenze favorevoli in primo grado fin dal 12 Gennajo dell'anno stesso, delle quali si parlerà in appresso. Ognuno terrà per fermo, che l' Amministrazione, dopo tante solenni sconfitte, abbia infine aperto gli occhi e siasi renduta più pieghevole alle giuste richieste del Capitolo e Clero; che cercherà di evitare altre liti per non dispendiare il Santuario di vantaggio, e che procurerà modo d' intendersela co' suoi avversarii per venire ad una pacifica ed equa liquidazione de' conti. Vana speranza! Dopo la sentenza di Cassazione, il Capitolo era sempre più malvisto dall'Amministrazione, e perciò faceva d'uopo angariarlo col fargli attendere (quantunque fosse per vincere) il lungo tempo che richieggono due separati giudizj, pria di realizzare ciò che per giustizia gli si dovea, avendolo già abbastanza dichiarato riguardo agli arretrati ed ai danni le due magnifiche e splendide sentenze in merito delle eccellentissime Corti di Appello e di Cassazione.

Ma taluno potrà quì osservare che volendosi con tanta pertinacia continuare dall'Amministrazione in quelle liti, ingiuste dal canto suo, il Santuario si graverà di nuove spese, ed insopportabili..... E che importa all' Amministrazione? Se quelli che la compongono avessero dovuto spendere di loro borsa, allora di certo avrebbero adoperato ogni mezzo per non esporsi ad ulteriori giudizj; ma dovendosi ciò fare con la pecunia del Santuario, che importa loro se si gettino a più diecine di migliaja le lire, che tanto appunto costerà la gran lite di cui si tien parola? »

15. « Fa d'uopo qui richiamare la Sentenza in merito della R. Corte di Appello del 17 Febbrajo 1865, la quale, come si disse, fu completamente vittoriosa pel Capitolo e Clero, non ostante (ora si aggiunge) la verbosa e nojosissima arringa in istampa (di 330 pagine compresi i documenti) del famoso Avvocato, Professore e Cavaliere A. G. difensore dell' Amministrazione, la di cui facondia sfoggiò nei sofismi e più nelle insolenze, sarcasmi e calunniose imputazioni a carico de' sacri ministri in generale, e specialmente del Capitolo e Clero lauretano sotto il pretesto di fare la storia di detto Santuario, incominciando dalla venuta della S. Casa, lasciando poi al lettore il dubbio quale sia la sua credenza intorno alla medesima.

Chi sia questo A. G. lo descrisse ne' suoi numeri di Aprile e Maggio del 1859 un periodico di Firenze intitolato il *Piovano Arlotto*,

che lo definì *una somma di zeri senza unità, l' avvocato delle cause perse, il cavaliere delle triste figure.*

Ma si lasci il difensore, e si ritorni al difeso, cioè all' Amministratore del Pio Istituto di S. Casa.

16. Il Conte Fanelli aveva fitto il chiodo, anche dopo la prelodata Sentenza, che l' Amministrazione del Santuario non era obbligata di pagare al Capitolo e Clero gli arretrati dall'Ottobre del 1860 fino al giorno 1 Luglio 1863; e puntellava questa sua opinione col dire che per oltre due anni i Corali essendosi astenuti da ogni protesta legale, o altro atto giudiziale contro l' Amministrazione, aveano tacitamente acconsentito al decreto del 4 Ottobre, che sospendeva la distribuzione del vino, come si disse; e perciò si erano contentati dei 3 scudi Romani per ogni soma. Ed a maggiormente dar lena a questa sua strana convinzione, per incuter timore ai suoi avversari, e specialmente ai Canonici Deputati con i quali dovea spesso trattare, metteva in vista tutte le ricevute mensili che il Sindaco capitolare nell'atto di ricevere il denaro rilasciava all' Amministrazione, nelle quali nè si protestava per il più che i Corali dovevano avere, nè si diceva di ricevere quel denaro a conto dell'intero; ma semplicemente si confessava al Cassiere, per la verità, il versamento di quella data somma; senz' altro aggiungervi; il che (secondo il malfondato giudizio dell' Amministratore) denotava riceversi quella pecunia in saldo di pagamento. Chiunque ha letto sin qui questo brano di Cronaca loretana, ha potuto conoscere se i Corali si stessero quieti su tale argomento nei tre anni che precedettero la lite, ovvero se il loro contegno e i loro atti fossero una continua protesta contro l' arbitrio dell' Amministrazione. Oh quanto si adoperarono i Deputati del Capitolo presso l'Amministratore, onde fargli conoscere il grosso granchio ch' Egli prendeva, ad evitare una nuova lite! Tutto fu inutile! Ma qual meraviglia ove si rifletta che neppure la suddetta Sentenza di Appello già pronunciata e pubblicata aveva potuto persuaderlo col suo penultimo *considerando* ragionatissimo, e con una riserva precisa a favore del Capitolo e Clero relativamente agli arretrati?

Riguardo ai danni poi, l'Amministratore per assottigliare più che possibile fosse la somma che dovea sborsare, fece improvvisare una mercuriale loretana sui prezzi del vino degli anni decorsi: e questa usciva dal Municipio, il cui ff. di Sindaco era in un tempo segretario archivista e notajo dell' Amministratore del Santuario. Tutto ciò era illegale, perchè Loreto non lasciò giammai mercuriale; e nelle quistioni.

sempre si attenne a quella della vicina Recanati. Puossi immaginare quai prezzi si fissassero in un documento estemporaneo, compilato sotto la influenza (che non si suppone dolosa) di uno dei primi impiegati dell' Amministrazione di S. Casa! Il Capitolo pertanto in veggendo che per ogni parte si voleva ledere il suo interesse, si trovò quasi trascinato ad una seconda lite; onde fu costretto citare nuovamente in due separati giudizii la suddetta Amministrazione e per gli arretrati e per il risarcimento dei danni innanzi al Regio Tribunale, non più chiamato di Circondario ma Civile residente in Ancona. E qui si noti bene l'epoca della doppia citazione, che fu il 13 Novembre 1865 cioè *nove* mesi dopo la sentenza in merito della R. Corte di Appello, la quale, come si disse, e considerava e riservava il diritto del Capitolo agli arretrati, e condannava l' Amministrazione al risarcimento dei danni da vedersi in sede separata di giudizio.

E perchè mai il Capitolo, che potea già tenere quasi sicura la vittoria, perchè fece trascorrere quei nove mesi prima di scendere nella nuova palestra? Fu la speranza, che l'Amministrazione fosse resipiscente, e il desiderio insieme di evitare nuove spese e nuove amarezze; lusingavasi cioè il Capitolo di poter venire ad una definitiva conciliazione. Oh vana lusinga!... »

17. « Ecco pertanto il Capitolo e Clero di bel nuovo sull' arena coll'Amministrazione di S. Casa. Si scelgono da ambe le parti contendenti i difensori, che per il Capitolo fu il ragguardevole avvocato Giorgio Schelini; si raccolgono con premura e documenti e prove, e si scrivono cedole di difesa che si presentano a quegli ottimi Giudici. Discussa la doppia quistione, dopo aver udite le difese degli avvocati e vagliate le prove *hinc inde*, presto videro quei signori Giudici ove si stesse la pretensione ed ove la ragione; e perciò nel giorno 12 Gennajo 1866 emanarono le due sentenze contro l' Amministrazione del Santuario, cioè con la prima la condannarono a restituire gli arretrati dal 15 Ottobre 1860 sino al giorno in cui fu promossa la lite, con la seconda alla rifazione dei danni ed altro. Come rimanesse il Conte Amministratore dopo tale decisione è più facile immaginare che descrivere; perocchè Egli riteneva di avere vittoria allegra, essendosi incaponito della sua torta opinione ch' era la supposta adesione del Capitolo e Clero nel ricevere i 3 scudi Romani per ogni soma, prezzo come vedemmo, arbitrario ed ingiusto. Egli però rimase sorpreso, ma non già sgomentato! Che anzi inviperitosi maggiormente, e saldo nel suo proponimento, decise di appellarsi. Ed a ciò era spinto sempre dalla

grande ragione di non dover spendere del proprio, sicchè, se dovesse anche ricevere una seconda sconfitta, Egli sempre avrebbe fatto guadagno (ciò si arguisce dai fatti, benchè forse la sua intenzione era diversa) del danno e dello strapazzo che recherebbe alla parte contraria.

Anche il Capitolo in tal circostanza nel punto ch' era contento della ottenuta vittoria, non era pago di ciò che doveva ricevere in forza delle due sentenze, sì riguardo ai danni, che agli arretrati; perocchè il tribunale non ammettendo la mercuriale della vicina Recanati prodotta dal Capitolo, avea deciso dietro le norme della succitata mercuriale del Municipio di cui si parlò più sopra, che era illegale; onde veggendosi per questa parte danneggiato ne' suoi interessi, decise anch'esso di ricorrere all'appello. Ed ecco per una combinazione non ordinaria, due parti contendenti appellarsi, la vinta e la vincitrice in uno stesso giorno, cioè nel 19 Aprile 1866: la prima perchè se possibile fosse, non vorrebbe dar nulla; la seconda, perchè vuole tutto l'intero di ciò che per giustizia le spetta. Nel mentre però che dalle due parti si preparano i materiali a difesa delle due cause ciascuna nel senso proprio, sarà bene riappiccare il tronco filo delle altre vessazioni che questa accompagnarono, onde la materia di cui si tratta, riesca per la varietà non tanto monotona a chi ha la pazienza di leggere. »

18. « Il conte Amministratore, per quanto s'imbavagliasse col manto di una filosofia ch' è tutta sua propria, e volesse comparire indifferente ai reiterati colpi che riceveva, nondimeno nel suo interno non poteva digerire questo quarto insuccesso o sconfitta nei tribunali. Quindi è che anche questa volta vuole amareggiare al Capitolo il dolce della vittoria, e veggasi come. Ricorrendogli alla memoria, ch'essendo vacante il canonicato Grumelli per morte del canonico Vannetti, Egli aveva niegato al Capitolo quelle distribuzioni che gli si dovevano in compenso delle sue fatiche nel surrogare per turno l' individuo che manca in tutte le sacre funzioni, si decide estendere la ingiusta misura a tutti gli altri beneficii Corali vacanti e che vacheranno, interpretando erroneamente la legge del 15 Agosto 1867, che restringe a soli 12 i Canonici ed i Beneficiati di tutte le Cattedrali del Regno; e ciò in un momento, in cui ed esso Amministratore e il Capitolo e la intera Città di Loreto attendevano con ansietà e tuttora attendono dal Governo un Decreto di esenzione di tutti i Beni del Santuario dall' incameramento. Evidentissima incoerenza! Deve però osservarsi,

che in questo frattempo, cioè dopo il diniego delle distribuzioni sul canonicato Grumelli e dopo la decisione in primo grado delle due Cause subalterne dei danni e degli arretrati, era stata emanata la Sentenza dalla R. Corte di Cassazione; il chè avvenne, come si disse, li 8 Marzo 1867. — Ed ecco un quinto insuccesso per l'Amministrazione di S. Casa.

L'Amministratore pertanto fa sapere al Capitolo e Clero, che le distribuzioni dei beneficii vacanti e che sarebbero vacati, erano annullate in forza della legge surriferita; e perciò (secondo il suo opinare) i 12 Canonici che sarebbero rimasti e gli altri 12 fra Beneficiati e Chierici Beneficiati, dovevano essere gravati di doppio peso senza alcun compenso. La ingiustizia però di tale pretensione, fu riconosciuta nella causa poco anzi agitatasi fra il Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Modena e il Regio Economato di quella Provincia. Intanto e in primo grado e in Appello e in Cassazione fu rigettata la pretensione dell' Economato con la condanna alle spese giudiziali, e fu restituito ai sullodati Canonici il diritto sulle distribuzioni dei beneficii vacanti. Il caso è quasi identico. Ora evvi forse a sperare, che il Conte Amministratore, dietro quella decisione, s' illumini, indietreggi e restituisca al Capitolo e Clero lauretano ciò che si ritenne ingiustamente sin dal 15 Agosto dell' anno decorso su i posti corali vacanti? Il Cronista ne dubita forte, ammaestrato da ciò che fin qui ha potuto esporre per la verità. L' Amministratore pare che abbia molta soddisfazione d' infastidire e punzecchiar senza tregua i sacri ministri del Santuario. Sono già sei anni ch' esercita questo malaugurato mestiere; e durerebbe nel suo proposito per tutta la vita purchè (siccome in questa lite) non avesse a spendere del proprio.

Qui facciasi punto, perchè le due parti avversarie sono pronte a misurarsi nuovamente innanzi alla R. Corte di Appello residente in Ancona. »

19. « Si disse, che quantunque la due Sentenze emanate dal Tribunale Civile di Ancona li 12 Gennaro 1866 fossero in sostanza favorevoli al Capitolo, tuttavia esso credette più espediente di appellarsi, avendo altresì appreso con certezza, che l'Amministrazione di S. Casa si appellava per escludere il diritto del Capitolo alla percezione degli arretrati. Posto adunque, che la stess' Amministrazione era in quella pretesa, tornava conto anche al Capitolo di appellarsi per ottenere giustamente quel di più che mancava per riguardo alla diversa mer-

curiale adottata dal Tribunale Civile sì riguardo agli arretrati, che alla liquidazione de' danni.

Pertanto il Capitolo, sempre diretto dall' esimio Monsignor Vecchiotti, e dall' egregio Avvocato Mengozzi, dietro il consiglio di varii accreditati Legali della Provincia si scelse a difensore (come uno de' migliori) il valente Avvocato Eugenio Giovannetti, ch' esser dovea coadiuvato dal suddetto Signor Schelini come Procuratore. Corsero le citazioni, come si disse, nel giorno 19 Aprile 1866; e dopo varie udienze, trascorso un tempo notevole giunse finalmente il giorno della discussione che fu il 29 Febbrajo 1868 — In questa parlò il Giovannetti con tale sodezza di argomenti, che distrusse le malfondate ragioni degli avversarii e le cause si sarebbero decise in quella circostanza, se il Regio Procuratore Signor Avvocato Clemente Marinelli non avesse dichiarato di non poter' emettere il suo opinamento, se non era chiamato in causa il Regio Demanio per le ragioni dal medesimo addotte. Quindi è, che nel giorno 17 di Marzo uscivano dalla stessa R. Corte di Appello due sentenze interlocutorie, con le quali s' ingiungeva al Capitolo di chiamare in causa il R. Demanio, per integrare il giudizio. Fu duopo adunque citarlo sì nell' una, che nell'altra causa ed ebbe luogo perciò una nuova discussione nel giorno 20 Luglio anno corrente. Già precedettero le cedole conclusionali di ambe le Parti, ed anche il R. Demanio fece le sue conclusioni rimettendosi al giudizio della Eccellentissima Regia Corte e dichiarando di non voler sottostare a spesa veruna giudiziale. In questo ultimo dibattimento fu valoroso di bel nuovo il Giovannetti, ed il chiarissimo Regio Procuratore sunnominato col suo sommo criterio legale opinò a favore del Capitolo tanto nell' una, che nell' altra causa.

Finalmente nel giorno 10 Agosto si pubblicarono le due magnifiche sentenze interamente favorevoli al Capitolo, pronunciate dagli esimii ed incorrotti Consiglieri della R. Corte di Appello, con la condanna della parte avversaria in tutte le spese del giudizio.

Queste due sentenze aggiunte alle cinque antecedenti formano la settima contraria a cui dovette l' Amministrazione suo malgrado sottostare. »

20. « Or chi non sarebbesi ravveduto dopo tante sconfitte? Qual'uomo, per quanto vogliasi amante della propria opinione, meditando sulle vicende e sulle fasi della lunga lite, non avrebbe indietreggiato? Vana speranza! Invece io Cronista sono costretto dire per la verità dei

fatti, che dopo questa ultima vittoria, essendosi portati il Sindaco ed un Deputato del Capitolo presso l' Amministratore per ripetere, dopo 8 mesi di servigio Corale, il residuo di circa quattromila Lire in saldo dello scorso posticipato semestre maturato col giorno 24 del passato Giugno, si udirono rispondere con la solita flemma, ch' ei non aveva denari, e che se il Capitolo si credesse gravato, si valesse dei suoi diritti (ossia in buon' italiano) ricorresse ai tribunali! Risposta inqualificabile e dura assai, e perchè incitando il Capitolo ad un nuovo giudizio, pretendeva di mettere in questione un debito certo, e perchè abusava la bontà de' suoi creditori, che pazientemente avevano atteso per circa due mesi dopo la scadenza, senza reclamare. Ora.... pare incredibile! Si dice che il conte Amministratore voglia ricorrere di nuovo alla R. Corte suprema di Cassazione! Non si vuol credere; ma se ciò fosse vero, non farebbe più tanta maraviglia che l' antico Faraone non si scuotesse dopo sette flagelli; ma che attendesse l'ottavo il nono e il decimo per restituire la libertà agli Ebrei. E sarà dunque vero che il Conte dopo sette sentenze contrarie, voglia attendere ancora l' ottava per arrendersi? Giudicando da ciò che avvenne sin qui parrebbe foss'egli per attendere non solo l'ottava, ma ancora la nona, e la decima sentenza, se potessero aver luogo. Si ricordi però che gli Eccellentissimi Consiglieri di quella suprema R. Corte hanno altissimo intendimento; e che siccome videro risplendere la ragione del Capitolo nella causa in merito, così la vedranno ancora in queste due cause subalterne. E qui su tale argomento finisce la Cronaca per ora; ed il Cronista proseguirà l' Articolo, giacchè tiene pronti all'uopo altri opportuni elementi, se il Signor conte Amministratore non cesserà dal vessare ed angariare il Capitolo e Clero e dallo sciupare, per sostenere i suoi sofismi, la pecunia del Santuario. »

CONCHIUSIONE

Ecco sottoposte, come si diceva da principio, all' imparziale giudizio del pubblico le vicende di una lunga lite fra il Capitolo e Clero e l'Amministrazione del Santuario di Loreto. Ognuno che legge, potrà vedere, scrutando con gli avvenimenti le ragioni delle due parti fra loro in contesa, ove stia il diritto ed ove il torto. Sembra bastantemente provato per tante solenni decisioni uscite in favore del Capitolo, che il conte Amministratore altro non fece che depauperare il San-

tuario con una ingente spesa inutile ed ingiusta, e ferire il suo stesso amor proprio, non provando in sì lungo tempo la minima soddisfazione. Ch' egli abbia gravato il pio patrimonio di una spesa enorme, puossi argomentare dallo scapito che il Capitolo confessa aver avuto in sei anni di lite. Ora, se tanto si lamenta il vincitore che in gran parte ebbe la rifazione delle spese e dei danni, che cosa dovrà dire il vinto, che fu costretto sborsar le spese di sette giudizii, e condannato a compensare gli scapiti dell'avversario? Ognuno può di per se immaginarlo; e l'Amministratore stesso allo stringere dei conti, potrà accertarsi di quante diecine di migliaja di lire abbia alleggerito la cassa del Santuario per sostenere la sua fallace opinione contro il parere dei più dotti ed esimii Legali di tutta Italia. Ed ecco ch' egli da tutore del pio patrimonio, addivenne dilapidatore; e perciò non male si apporrebbe chi dicesse, che quella pecunia che gittò a piene mani in sostegno del torto, era meglio fossesi erogata a sollevare la pubblica miseria. Il Cronista così ragionando, non si arrischia dire se colga o no nel segno; ma lo potrà ben dire il pubblico a cui queste pagine sono rivolte.

Che l'Amministratore poi in tale lungo contrasto sia stato ferito nell' amor proprio, non avendo ottenuto la minima soddisfazioae che ragionevole fosse, è più facile provare. Difatto, una soddisfazione ragionevole sarebbe stata riportar trionfi sopra il suo avversario: egli però non pati che sconfitte. Altra soddisfazione avrebbe avuto nel vedere umiliato l' inimico; ma ciò esser non potea, perchè questo, come vincitore, non aveva motivo di avvilirsi. Non restava adunque che la soddisfazione di veder languire tante povere famiglie ch'erano per la più parte alimentate da quei Sacerdoti stessi, che l' Amministratore con tanto impegno da più anni vessava. Ma questa puossi dire soddisfazione ragionevole? Od invece non è più esatto chiamarla disumana compiacenza che se è riprovevole in ogni uomo del popolo, tanto più fa ribrezzo se si annidi nel cuore di quelli che vanno fregiati di nobiltà e di titoli illustri? Giudichi ancora su questo il pubblico imparziale. No, non è soddisfazione quella che forse presto si cangierà in rimorso; e questo appunto desidera il Cronista per il maggior bene dell'Amministratore; perchè il rimorso eccitando il pentimento, farà ch' ei si decida a restituire tanto al Santuario, la cui pecunia abusò per puntellare il suo torto, quanto ai Corali, che sebben vincitori, nondimeno assai perdettero nel corso della lunga lite e nelle spese che non furono e non saranno mai rinfrancate, e nei frutti dei

denari che presero ad usura per vivere. Non per astio o malevolenza verso chicchessia questo articolo di Cronaca è dato alla luce; ma per difendere il Capitolo e Clero dalle caluniose imputazioni, che fin dal principio di questo scritto furono accennate. Si meritano adunque i Preti loretani que' titoli ingiuriosi, che loro gratuitamente si volevano appropriare; ovvero altri con più di ragione possono riceverli in loro vece?... Il giudizio e la risposta si lascia al sano criterio del pubblico: il Cronista si tace, e si rimette in tutto al giudizio di Dio.